

AML Package: dal 2025 inizia la sua operatività

di **Andrea Onori**

Seminario di specializzazione

AML 2024: le novità UE e gli adempimenti previsti dalla normativa italiana

Scopri di più

Tra poco più di **sei mesi** l'«AML Package» comincerà ad esplicare i suoi effetti con l'inizio dell'operatività del **Regolamento istitutivo dell'Autorità Europea Antiriciclaggio** e del recepimento di alcune prescrizioni contenute nella VI Direttiva Antiriciclaggio e **concluderà il suo processo di attuazione nel corso dei successivi due anni**, ossia entro il prossimo 10.7.2027; termine entro cui anche il «**Single Rulebook**» diventerà **definitivamente operativo** ed efficace in tutti **gli Stati membri dell'Unione Europea**.

Il primo provvedimento dell'«AML Package», che diverrà completamente operativo dal prossimo 10.7.2025, sarà quello relativo al **Regolamento UE 1620/2024** che istituisce **l'Autorità Europea per l'Antiriciclaggio (AMLA)**: Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 19.6.2024 ed entrato **in vigore dal settimo giorno successivo**.

L'Autorità Europea per l'Antiriciclaggio avrà un **ruolo fondamentale di coordinamento** nel quadro della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e dovrà **contribuire in modo sostanziale all'attuazione delle norme antiriciclaggio nella UE**.

L'AMLA dal prossimo anno dovrà iniziare a definire **norme tecniche di regolamentazione ed attuazione**, nonché fornire alle autorità europee **orientamenti in ambito Antiriciclaggio (AML)**.

L'Autorità, infatti, disporrà dei **seguenti poteri**:

1. predisporre **progetti di norme tecniche di regolamentazione**;
2. predisporre progetti di norme **tecniche di attuazione**;
3. emanare **orientamenti e raccomandazioni**;
4. emanare **pareri rivolti al Parlamento**, al Consiglio e alla Commissione europei.

Nello specifico:

- le norme **tecniche di regolamentazione** sono di **carattere tecnico**, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è **limitato dagli atti**

legislativi su cui si basano;

- le norme **tecniche di attuazione** sono di carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e lo scopo del loro contenuto è quello di determinare le **condizioni di applicazione di tali atti**;
- l'Autorità emanerà orientamenti e raccomandazioni rivolti alle **Autorità di supervisione**, ai supervisori, alle UIF o ai soggetti obbligati al fine di istituire prassi di supervisione e relative alle UIF europee uniformi, efficienti ed efficaci, nonché **per assicurare l'applicazione comune**, uniforme e coerente del diritto dell'Unione.

Inoltre, nel Regolamento UE 1620/2024, vi sono indicate una **serie di attività che l'AMLA dovrà attuare entro il 2027**; anno in cui l'intero pacchetto Antiriciclaggio vedrà la sua **piena entrata in vigore dal punto di vista operativo**. Il primo anno di vita avrà una **importanza fondamentale**.

Nello specifico, entro il 10.7.2026, come previsto dall'articolo 19, comma 9, Regolamento UE 1624/2024 «Single Rulebook», l'AMLA dovrà elaborare **progetti di norme tecniche di regolamentazione** relative alle misure di adeguata verifica, tenendo conto dei **livelli di rischio connessi ai modelli di impresa** dei diversi tipi di soggetti obbligati, nonché della **valutazione del rischio** a livello di Unione elaborata dalla Commissione Europea.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione specificheranno:

- i **soggetti obbligati**, i settori o le operazioni associati a un rischio più elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a cui si applica un **valore inferiore di euro 10.000,00**;
- i valori corrispondenti relative alle **operazioni occasionali**;
- i criteri da prendere in considerazione per individuare le **operazioni occasionali e i rapporti d'affari**;
- i criteri per individuare le **operazioni collegate**.

Entro il già menzionato termine, l'AMLA dovrà emanare **orientamenti sulle variabili di rischio** e sui fattori di rischio che i soggetti obbligati devono prendere in considerazione **quando avviano rapporti d'affari o effettuano operazioni occasionali**, come indicato dal comma 3, dell'articolo 20 del Single Rulebook.

Sempre entro il 10.7.2026, l'AMLA **emanerà orientamenti**:

- **sugli elementi di cui i soggetti obbligati dovrebbero tenere conto**, in base alla natura della loro attività (inclusi i suoi rischi e la sua complessità) e alle loro dimensioni, nel decidere la portata delle politiche, delle procedure e dei controlli interni, in particolare per quanto riguarda il personale assegnato a funzioni di controllo della conformità (comma 4, articolo 9, Regolamento UE 1624/2024). Tali orientamenti individuano, inoltre, le situazioni in cui, per la natura e le dimensioni del soggetto obbligato:

1. i **controlli interni** devono essere organizzati a livello della funzione commerciale, della

funzione di controllo della conformità e della funzione di revisione;
2. la **funzione di revisione** indipendente può essere svolta da un esperto esterno;

- **sui requisiti minimi per i contenuti della valutazione del rischio** per l'intera attività elaborata dal soggetto obbligato **e sulle fonti di informazioni supplementari** da tenere in considerazione nello svolgimento della valutazione del rischio per l'intera attività (comma 4, articolo 10, Regolamento UE 1624/2024);
- **sulle variabili di rischio e sui fattori di rischio** che i soggetti obbligati devono prendere in considerazione quando avviano **rapporti d'affari o effettuano operazioni occasionali** ([comma 3, articolo 20, Regolamento UE 1624/2024](#));
- **sul controllo costante di un rapporto d'affari e sul controllo delle operazioni effettuate nel contesto di tale rapporto** (comma 5, articolo 26, Regolamento UE 1624/2024).

Infine, l'Autorità Europea sull'Antiriciclaggio, **entro il 10.7.2026**, dovrà emanare **regole tecniche per stabilire**:

1. gli Indicatori per classificare il **livello di gravità delle violazioni**;
2. i criteri da prendere in considerazione nel fissare il **livello delle sanzioni pecuniarie** o nell'applicare misure amministrative;
3. una metodologia per **l'imposizione delle penalità di mora**, compresa la loro frequenza.

Anche la VI Direttiva Antiriciclaggio dovrà essere **recepita entro il 10.7.2027**, in coerenza dell'intero impianto normativo in commento, ma anche per essa ci sono **alcune eccezioni in merito**:

1. all'accessibilità ai **Registri dei titolari effettivi** (Articolo 74): da recepire **entro il 10.7.2025**;
2. alle norme relative ai **Registri dei titolari effettivi** (Articoli 11, 12, 13 e 15): da recepire **entro il 10.7.2026**.

Con riferimento al Registro dei Titolari Effettivi, si ricorda che, ad oggi, il **Consiglio di Stato**, con le ordinanze n. 8245/2024 e n. 8248/2024, ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea alcune **questioni pregiudiziali e ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti nazionali**.

Ci si augura che, entro il **suddetto termine del 10.7.2025**, la Corte di Giustizia Europea arrivi ad una sentenza che chiarisca a livello europeo, e soprattutto per l'Italia, **l'inquadramento complessivo** per definire una volta per tutte le questioni aperte in merito al **Registro dei Titolari Effettivi** con specifico riferimento ai **mandati fiduciari**.